



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 26.01.2021

Info/21(R)/TRANSFRONTALIERI:esportazione rifiuti in plastica-I chiarimenti del Ministero dell'Ambiente

<p style="text-align: center;">TRASFRONTALIERI: LA CIRCOLARE MATTM SULL'ESPORTAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA NON PERICOLOSI</p>
--

Si rende noto per gli interessati alla materia di transfrontalieri che Il Ministero dell'Ambiente ha emanato la Circolare di chiarimento n. 108941/2020 del 24 dicembre 2020 nella quale ha chiarito che, ai sensi del Regolamento 1013/2006 sulle **spedizioni dei rifiuti, le esportazioni di rifiuti rientranti nel nuovo codice B3011 verso Paesi non OCSE**, in attesa delle risposte che gli stessi Paesi devono fornire all'Ue circa le modalità con le quali intendono importare i rifiuti in questione, **dal 1 gennaio 2021 sono soggette alla procedura di notifica ed autorizzazione preventiva, in attesa del previsto emendamento del Regolamento 1418/2007.**

Ciò sulla base di quanto comunicatogli dalla Commissione UE, a seguito della pubblicazione sulla GUUE del Regolamento 2174/2020, che ha recepito, con decorrenza 1° gennaio 2021, la decisione presa nel 2019 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (A3210) e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (Y48 e B3011) rispettivamente negli allegati VIII, II e IX della medesima Convenzione (vd. ns. informativa riportata in calce)

Come noto tale Regolamento prevede un elenco di risposte fornite dai Paesi terzi ai quali non si applica la Decisione OCSE sulla base di un questionario, proposto dalla Commissione EU, circa le modalità con le quali tali Paesi intendono importare i rifiuti elencati nell'allegato III o IIIA del Regolamento 1013/2006. Pertanto, in attesa delle risposte relative al suddetto nuovo codice di rifiuti che verranno inserite nel Regolamento 1418/2007, trova applicazione l'art. 37, paragrafo 2, del Regolamento 1013/2006 che stabilisce che se un Paese non Ocse non ha confermato che un rifiuto possa essere importato o se, per una qualunque ragione, non sia stato contattato, si applica la procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta di cui all'art. 35 del medesimo Regolamento.

La Commissione UE sta predisponendo delle apposite linee guida riguardanti le suddette nuove voci di rifiuti di plastica.

Per gli interessati si allega il testo della Circolare del Ministero dell'Ambiente.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Info/03(R)/TRASFRONTALIERI/Da gennaio 2021 le movimentazioni dei rifiuti in plastica sono soggette a notifica e autorizzazioni preventive scritte

Data:Thu, 7 Jan 2021 11:00:56 +0100

Mittente:Associazione Amis <info@amisrifiuti.org>

**TRASFRONTALIERI- DA GENNAIO 2021 LE MOVIMENTAZIONI
TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI DI PLASTICA SONO SOGGETTE A NOTIFICA E
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE**

A seguito della necessità di aggiornamento delle regole sull'importazione e l'esportazione dei rifiuti al fine di assoggettare a controllo determinati rifiuti in plastica, in attuazione degli accordi internazionali, è stato pubblicato (v. testo allegato) il **Regolamento delegato (UE) 2020/2174** della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti sulla della Sulla GUUE n. 433 del 22 dicembre 2020

Pertanto dal il **1° gennaio 2021** entreranno in vigore le modifiche apportate a:

1. Convenzione di Basilea (Decisione BC-14/12) – che hanno comportato l'inclusione di una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (A3210) nell'allegato VIII e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (Y48 e B3011) rispettivamente negli allegati II e IX;
2. Decisione OCSE – che hanno comportato modifiche dell'appendice 4 per quanto riguarda i rifiuti di plastica pericolosi e unicamente chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4 della decisione OCSE.

Pertanto risultava necessario un intervento da parte dell'Unione europea, in particolare agli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 1013/2006, per tener conto di tali modifiche.

Dal 1° gennaio 2021 le esportazioni dall'UE e le importazioni nell'UE di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate o provenienti da Paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

Sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a Paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

La Commissione ha operato una modifica agli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 con riferimento alle esportazioni di rifiuti di plastica dall'UE verso Paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell'UE da Paesi terzi, per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all'appendice 4 della decisione OCSE.

In considerazione del fatto che l'UE ha a suo tempo trasmesso al Segretariato della convenzione di Basilea una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all'interno dell'UE (art. 11 Convenzione), non è stato ritenuto necessario intervenire con modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra

Stati membri. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto, sono state introdotte negli allegati III, III A e IV del Regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all'interno dell'UE che tengono conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea e che permettono di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all'interno dell'Unione.

In estrema sintesi, a seconda del tipo e della destinazione (intra-UE, OCSE, non OCSE) dei rifiuti di plastica, dal 1° gennaio 2021 si applicano procedure diverse:

Esportazioni dall'UE

- esportazione di rifiuti di plastica pericolosi (A3210) e di rifiuti di plastica difficili da riciclare (Y48) dall'UE verso Paesi non appartenenti all'OCSE sarà vietata;
- esportazione di rifiuti puliti e non pericolosi (destinati al riciclaggio) (B3011) dall'UE verso Paesi non appartenenti all'OCSE sarà autorizzata solo a determinate condizioni. Il Paese importatore deve indicare alla Commissione europea quali norme si applicano a tali importazioni (Regolamento 1418/2007/CE);
- esportazione di rifiuti plastici pericolosi (AC300) e di rifiuti plastici difficili da riciclare (Y48) dall'UE verso i Paesi OCSE sarà soggetta alla "procedura di notifica e autorizzazione preventiva". In base a questa procedura, sia il Paese importatore che quello esportatore devono autorizzare la spedizione.

Importazioni nell'UE

- importazione di rifiuti in plastica pericolosi e di rifiuti in plastica difficili da riciclare nell'UE da Paesi terzi sarà soggetta alla "procedura di notifica e autorizzazione preventiva". In base a questa procedura, sia il paese importatore che quello esportatore devono autorizzare la spedizione.

Spedizioni intra-UE

- spedizioni intra-UE di rifiuti plastici pericolosi (AC300) e di rifiuti plastici non pericolosi (difficili da riciclare) (EU48) si applicherà la "procedura di notifica e autorizzazione preventiva";
- tutte le spedizioni intra-UE di rifiuti non pericolosi destinati al recupero (EU3011) saranno esenti da questi nuovi controlli;

Per quanto concerne le **Linee Guida dei Corrispondenti n. 12** che, lo ricordiamo, sono orientamenti concordati dai corrispondenti per le spedizioni di rifiuti degli Stati membri dell'UE e rappresentano l'interpretazione comune (non giuridicamente vincolante) di come debba essere interpretato il regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti, la Commissione si è resa conto che è necessario un ulteriore lavoro. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane per finalizzare il documento ed è previsto un incontro con i Corrispondenti degli Stati membri il 14 gennaio 2021. Proseguirà quindi da parte della Commissione la consultazione delle parti interessate sullo sviluppo di tali orientamenti.

In relazione al **Regolamento 1418/2007**, che disciplina le esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi al di fuori dell'UE, evidenziamo che lo stesso è ancora in fase di revisione e molto probabilmente il nuovo regolamento sarà adottato all'inizio del 2021.

Al tal proposito si segnala che EuRIC e FEAD hanno chiesto alla Commissione europea di confermare la loro interpretazione sui vari scenari relativi alle spedizioni di rifiuti di plastica a seguito dell'introduzione di nuove voci di rifiuti di plastica nella Convenzione di Basilea

La risposta della Commissione si basa su una tabella che EuRic e FEAD hanno preparato congiuntamente che riassume la situazione delle spedizioni di rifiuti di plastica a partire dal 1 ° gennaio 2021. L'interpretazione della Commissione è ampiamente in linea con quanto indicato dalle due Associazioni europee.

Il testo del regolamento **Regolamento delegato (UE) 2020/2174** su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2174&from=EN>

In allegato la circolare FISE che riporta la tabella interpretativa